

Direttive (quadriennio formazione continua)

Elaborate in ottemperanza alle disposizioni del DECS

Introduzione

Nel 2015 è entrata in vigore la legge sulla formazione continua dei docenti che ha sostituito, modificandola, la legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990.

La formazione continua è un diritto ma anche un dovere del docente e in caso di inadempienza il Dipartimento dà la possibilità di recuperare entro un termine prestabilito; in caso di ulteriore inosservanza della legge il Dipartimento, tramite le Sezioni di riferimento potrà dare delle sanzioni, così come previsto dall'art. 32 della LORD.

Tra le modifiche apportate dalla revisione del testo di legge vi è l'introduzione di un quantitativo minimo di 8 giornate di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni.

La legge chiede ai docenti di stilare a fine quadriennio un rapporto, tramite un modulo predefinito, sulle attività di formazione continua svolte, come pure sulle loro aspettative future.

Lo stesso principio si applica anche ai direttori.

Il primo quadriennio si chiuderà ad agosto 2019. In vista di questa scadenza la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale emanano le seguenti direttive.

Applicazione e computo del quadriennio

- Per il computo del quadriennio fa stato la data di inizio dell'incarico regolare.
- Per i docenti incaricati regolarmente prima o a partire dal 2015 il quadriennio è iniziato nel 2015.
- Per i docenti che beneficiano di un incarico limitato¹ da inizio anno, ma non sono in formazione, il quantitativo minimo corrisponde a 2 giornate all'anno.
- I docenti che beneficiano della trasformazione della supplenza in incarico limitato dopo le 17 settimane, NON devono sottostare all'obbligo di formazione per quell'anno scolastico (di 2 giornate).
- Non si applica ai docenti in abilitazione o che hanno seguito un CAS riconosciuto nel quadriennio di riferimento. Nel caso di un'abilitazione sovrapposta su due quadrienni, le 8 giornate sono suddivise in modo proporzionale in accordo con le rispettive sezioni.
- In alcuni casi è possibile posticipare la fine del quadriennio, ma serve l'autorizzazione del caposezione di riferimento. I casi sono:
 - congedo non pagato totale per tutto l'anno scolastico;
 - congedo pagato di maternità dall'inizio dell'anno seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico;
 - malattia dall'inizio dell'anno scolastico prima di un congedo pagato di maternità seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico;
 - altri casi devono essere autorizzati dal caposezione.

¹ Quando si parla di docenti con un incarico limitato non ci si riferisce mai a docenti che lavorano nelle scuole comunali (questo statuto non esiste).

- La Sezione Amministrativa del DECS per posticipare la fine del quadriennio chiede l'autorizzazione ai capisezione alla fine di ogni anno scolastico.

Rapporto di fine quadriennio

- Per i docenti che lavorano nelle scuole comunali il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede e va inviato anche all'ispettore e all'assistente per i docenti delle materie speciali.
- Per i docenti di sostegno pedagogico, i logopedisti e gli psicomotricisti delle scuole comunali il rapporto va redatto all'indirizzo del capogruppo.
- Per i docenti che lavorano nelle scuole medie il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio e va inviato anche all'esperto e/o al consulente.
- Per i docenti di sostegno pedagogico delle scuole medie, gli operatori della differenziazione curricolare e gli educatori il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio e va inviato anche al capogruppo.
- Per i docenti che lavorano nelle scuole medie superiori il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio.
- Per i docenti che lavorano nelle scuole speciali il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto.
- Per i docenti che lavorano nella Divisione della formazione professionale (DFP) il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio, che lo inoltrerà al caposezione di riferimento solo se ritenuto necessario.
- Il rapporto deve essere consegnato al direttore della sede di servizio dell'anno scolastico appena concluso e alle persone di riferimento citate sopra entro la fine del mese di settembre.
- Se il docente lavora in più sedi, il rapporto va inviato in copia per conoscenza anche all'altro o agli altri direttori e alle altre persone di riferimento citate sopra.
- Il rapporto (su richiesta del docente, del direttore o delle persone di riferimento citate sopra) può essere oggetto di un colloquio e può coinvolgere l'esperto di materia e/o il consulente, l'ispettore, l'assistente o il capogruppo del sostegno pedagogico oppure il caposezione per i docenti della DFP e della DS.
- I contenuti del colloquio sono riassunti in un breve rendiconto redatto dal direttore all'indirizzo della Sezione dell'insegnamento competente. Per i docenti delle scuole comunali il riassunto sarà inviato solo all'ispettorato.
- In termini retrospettivi il rapporto espone:
 - una sintesi del percorso di formazione continua effettuato nel corso degli ultimi quattro anni, che elenca le attività svolte (obbligatorie, facoltative, auto-formazione se ritenuto necessario);
 - indica la distribuzione delle attività svolte rispetto agli ['ambiti pedagogici-didattici-metodologici', 'disciplinari' e di 'sviluppo personale e sociale'](https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/pianificazione/indirizzi/) (https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/pianificazione/indirizzi/);
 - presenta una valutazione della qualità delle attività di formazione effettuate, rispettivamente del loro influsso/ricadute sulla pratica professionale del docente;
 - (se necessario) giustifica/spiega il non raggiungimento del quantitativo minimo;

- In termini prospettivi il rapporto:
 - indica gli attuali bisogni in termini di formazione;
 - espone una sintesi delle intenzioni del docente in ambito formativo per i prossimi quattro anni;
 - elenca le attività di formazione in corso che continueranno nel nuovo ciclo formativo di quattro anni;

Verifiche sul raggiungimento del quantitativo minimo e misure previste in caso di non raggiungimento del quantitativo minimo

- Il direttore della sede di servizio verifica il raggiungimento o meno del quantitativo minimo.
- Per le scuole comunali il capogruppo verifica lo stato per i docenti di sostegno pedagogico, i logopedisti e gli psicomotricisti.
- Entro, al più tardi fine marzo, prima della scadenza del quadriennio, il direttore della sede di servizio invia a ogni docente la scheda con i corsi di aggiornamento frequentati e li invita a verificarla.
- Il direttore, tramite uno scritto, invita i docenti che non hanno ancora raggiunto il quantitativo minimo a colmare le lacune in tempo utile. Una copia dello scritto sarà inviata alla Sezione di riferimento; per i docenti delle scuole comunali la copia dello scritto sarà inviata all'ispettore.
- La Sezione di riferimento invierà un richiamo ai docenti che non avranno raggiunto il quantitativo minimo per tempo; per le scuole comunali il richiamo sarà spedito dall'autorità di nomina.
- Le giornate di formazione continua mancanti dovranno essere completate entro la fine dell'anno scolastico successivo.

Breganzona, gennaio 2019